

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sezione specializzata in materia di imprese**  
**Quarta sezione civile-fallimentare**

\*\*\*\*\*

**Criteria generali in tema di CTU relativa a contenzioso bancario**

\*\*\*\*\*

**RAPPORTI di CONTO CORRENTE**

**A) ANATOCISMO:**

**1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000:**

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

— qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;

— ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;

— per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TUB dal 1.1.2014), verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

**2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013:**

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

**3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014:**

Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita.

**B) MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO:**

In caso di mancata pattuizione per iscritto — ma in presenza di contratto scritto — del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:

**1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92** (entrata in vigore L.154/92 - vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;

**2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011**, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);

**3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011**, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).

**4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale;**

**C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE:**

**1)** *Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.*

**2)** *Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.*

**D) USURA:****1) Usura originaria:**

*Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia.*

**2) Calcolo in caso di usura originaria:**

*Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;*

**3) Calcolo nel caso di usura da nuova variazione (sopravvenuta) pattuizione sostitutiva del tasso originario:** *nel caso in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) e al momento della richiesta senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;*

**3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:**

**A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009:** *determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrando nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrando nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati"*

**B) periodo successivo all'1.1.2010:** *computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse*

**E) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO:**

**1)** *per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate; nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato;*

**2)** *per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;*

**3)** *per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012,*

n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.

**F) ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:

**A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;**

**B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali:**

**b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;**

**b.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;**

**C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:**

**c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;**

**c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;**

**G) CONTEGGIO FINALE:**

All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.

**H) VALUTE:**

Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata:

**per i contratti antecedenti al 2011:**

a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;

b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;

c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;

**per i contratti successivi al 2011:**

a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;

b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB.

**I) PRESCRIZIONE, se eccipita:**

**I) preliminarmente rideterminare il saldo "reale" del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso; b) svolta detta operazione — ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista — il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli**

interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riesperire il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca — pagati con le rimesse solutorie prescritte — e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;

2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti.

#### **RAPPORTI di MUTUO**

##### **1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi.**

Utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della Banca d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi (imposte, assicurazione obbligatoria incendio, spese notarili ....). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante

##### **2. Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori:**

Verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo.

A tal fine dovrà tenersi conto anche del correttivo indicato nelle Istruzioni richiamate del 2.1%.

**Si dispone la trasmissione del presente verbale al Sig. Presidente del Tribunale di Catania, ai presidenti del COA e del ODCEC di Catania, nonché agli indirizzi e-mail dei curatori fallimentare che collaborano con la sezione (affinché ne tengano debitamente conto nelle valutazioni di competenza).**

**Valuterà il Sig. Presidente del Tribunale di Catania l'eventuale trasmissione alla Corte di Appello di Catania per un'eventuale condivisione con l'ufficio di secondo grado, nonché con gli altri Tribunali del distretto.**

**Il Presidente di Sezione  
Dott. Mariano Sciacca**